

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. III

**Data:** 09/12/2010

**Numero:** 24867

**Parti:** C.A. C. Archivio not. Cosenza e altro

**Fonti:** Giust. civ. 2011, 2, 348

Giur. comm. 2011, 5, 1080 (s.m.) (nota di: CERRATO)

Resp. civ. e prev. 2011, 7-8, 1530 (s.m.) (nota di: FELLETI)

**Classificazioni:** NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI - Contravvenzioni e sanzioni

**Notaio e archivi notarili - Contravvenzioni e sanzioni - Inserimento di clausola arbitrale nulla in atto di costituzione di società commerciale - Responsabilità disciplinare del notaio per violazione dell'art. 28, n. 1, l. n. 89 del 1913.**

Una clausola compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dall'art. 34 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5 (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti), deve considerarsi nulla. Con la conseguenza che la sanzione disciplinare prevista dalla legge notarile trova applicazione a carico del notaio che abbia inserito in atti societari tali clausole compromissorie. Costituisce circostanza del tutto irrilevante, ai fini disciplinari, che la detta clausola, nulla per contrasto con norme imperative, possa essere eventualmente sostituita di diritto dalla norma stessa, ai sensi dell'art. 1419 c.c., trattandosi di rimedio predisposto dal legislatore al solo fine di conservare l'atto ai fini privatistici. Pur non conducendo, tale vizio, alla nullità dell'intero negozio, si tratta comunque di nullità parziale assoluta.

**Utente:** Univ. degli Studi di Bologna Univ. degli Studi di Bologna - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 20.03.2014

---

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156